

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
"FEDERAZIONE DELLA CACCIA DELLE PROVINCIE DI
"MILANO - MONZA e BRIANZA"
IN BREVE ANCHE "FEDERCACCIA MILANO- MONZA e BRIANZA"

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E OGGETTO

ART.1 – DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita l'Associazione denominata "FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA DELLE PROVINCIE DI MILANO - MONZA e BRIANZA ", in breve anche "FEDERCACCIA MILANO-MONZA e BRIANZA".

ART.2 – SEDE

2.1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di MILANO (MI).

2.2. La sede legale può essere trasferita al di fuori dei confini del Comune di MILANO, purchè nel territorio delle Provincie di Milano e Monza e Brianza, soltanto con una delibera dell'Assemblea dei Soci

2.3. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale, all'interno dei confini del Comune di Milano, senza che ciò comporti la modifica del presente Statuto; in questo caso, i Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede legale.

2.4. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie (denominate nuclei) o unità locali (denominate sezioni Federcaccia) nei luoghi che riterrà più opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, in ogni caso nell'ambito del territorio delle Provincie di Milano, Monza e Brianza. Il nucleo ha lo scopo di consentire al Consiglio direttivo una maggior funzionalità sul territorio ed un tempestivo collegamento con le sezioni. Il responsabile del nucleo viene scelto dai presidenti delle sezioni che costituiscono il nucleo stesso e spetta a lui eventualmente scegliere, per maggior funzionalità, un segretario con funzioni esecutive e alle dipendenze dirette dal responsabile stesso del nucleo e rimane in carica finchè ha la fiducia del presidente del nucleo.

ART. 3 – DURATA

3.1. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4 – SCOPO E OGGETTO

4.1. L'Associazione è apartitica e non persegue fini di lucro.

4.2. L'Associazione costituisce e fa parte dell'associazione nazionale " Federazione Italiana della Caccia" insieme alle altre Associazioni Provinciali della Federazione Italiana della Caccia e si propone di rappresentare tutti i cacciatori associati nei confronti di ogni organo della Pubblica Amministrazione ed anche Enti ed Istituti Privati.

4.3. L'Associazione svolge, nel territorio di sua competenza, i compiti connessi ai fini istituzionali della Federazione Italiana della Caccia e della Federazione Italiana della Caccia della Regione Lombardia.

4.4. L'Associazione provvede altresì:

a) all'educazione venatoria e alla preparazione tecnico-culturale degli iscritti e degli aspiranti cacciatori della provincia, avendo soprattutto cura di formare dirigenti qualificati per la gestione sociale del territorio, per fini faunistico-venatori e ad organizzare corsi per la formazione di guardie volontarie;

b) ad iniziative a carattere culturale, ricreativo e propagandistico; avvalendosi anche in una reciproca collaborazione con il responsabile di Ekoclub che può essere chiamato dal direttivo a far parte del Consiglio provinciale.

c) all'organizzazione di gruppi di difesa ambientale e di protezione civile, in particolare con funzioni di antincendio, di vigilanza sulle acque interne e di antibraconaggio;

d) alla promozione, coordinamento e controllo dell'attività dei nuclei, delle sezioni comunali e intercomunali ed eventuali loro sottosezioni;

e) alla organizzazione di mostre, concorsi e altre iniziative a carattere ecologico, agonistico-sportivo, venatorio e cinofilo.

4.5. L'Associazione elabora programmi per la gestione del territorio e della fauna selvatica e per lo svolgimento dell'attività venatoria e di quella sportiva ad essa connessa.

4.6. L'Associazione provvede, in particolare, all'organizzazione dei federcacciatori, alla salvaguardia dei loro interessi, nonché alla promozione della cultura venatoria sia in riferimento ai tesserati sia in riferimento alla società civile.

4.7. L'Associazione, in relazione a tali fini, provvede, tra l'altro, al coordinamento delle iniziative dei nuclei, delle Sezioni Comunali e Intercomunali e delle proposte per i calendari venatori al fine di armonizzare l'esercizio della caccia con le province limitrofe.

4.8. L'Associazione sviluppa, altresì, iniziative di carattere ecologico e di protezione civile quali l'azione antincendio, la prevenzione e repressione del bracconaggio, la vigilanza sulle acque interne, sia attraverso la struttura associativa propria, che attraverso la collaborazione con le associazioni di settore, in particolare con Ekoclub alla Federaccia strettamente collegato ed alle organizzazioni agricole.

4.9. L'Associazione concorre, per quanto di sua facoltà e competenza, al perseguimento dei fini previsti dallo Statuto della Federazione Italiana della Caccia e della Federazione Italiana della Caccia della Regione Lombardia e per tale ragione i suoi soci sono tenuti ad osservare, oltre alle norme del presente statuto, anche quelle contenute nello statuto della Federazione Nazionale e della Federazione Regionale, nonché i relativi regolamenti e le disposizioni contenute nelle delibere adottate dai competenti Organi federali.

4.10. Unicamente per la realizzazione dei propri scopi istituzionali e nell'esercizio della propria attività istituzionale, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresi la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, nonché la trasformazione del patrimonio, anche tramite donazioni, anche modali, nel rispetto della congruità.

TITOLO II – SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 5- PRINCIPI GENERALI

5.1. Nel presente Statuto, i vocaboli “socio” e “associato”, comunque declinati, sono considerati con significato esattamente identico.

5.2. Tutti i Soci godono di uguali diritti e doveri e partecipano alle attività dell'Associazione con piena parità.

5.3. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; pertanto l'ammissione a Socio dell'Associazione si intende sempre a tempo indeterminato.

ART. 6 – SOCI

6.1. Sono Soci di diritto dell'Associazione, nel pieno rispetto del presente Statuto, tutti i cacciatori e tiratori che risultano tesserati presso le sezioni comunali o intercomunali della Federazione Italiana della Caccia delle Province di Milano e Monza e Brianza.

6.2 La qualifica di socio non si perde in caso di revoca o mancato rinnovo della licenza di caccia fino alla scadenza annuale della tessera assicurativa.

6.3. Lo Statuto delle Sezioni Comunali della Federazione Italiana della Caccia, che non può prevedere norme in contrasto con il presente Statuto o con lo Statuto della Federazione regionale o nazionale, deve in ogni caso essere ratificato dal Consiglio Direttivo dell'associazione provinciale entro sei mesi dalla sua approvazione.

TITOLO III –ORGANI SOCIALI

ART. 7 - ORGANIZZAZIONE

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Provinciale dei Soci rappresentati dai Presidenti delle sezioni Comunali ;
- il Consiglio Direttivo Provinciale;
- la Giunta Provinciale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

7.2 Tutte le cariche si intendono assunte a titolo gratuito e sono prevalentemente elettive. Non ne consegue alcun compenso. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'erogazione ai membri del Consiglio Direttivo stesso,

del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri del rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro incarico e debitamente documentate.

7.3 Il mandato di ogni carica sociale dura cinque anni, senza eccezione di sorta. L'elezione delle cariche sociali avviene in base alle norme di cui al presente Statuto e del regolamento per le elezioni di cui all'art 14.9

Nel caso in cui, per qualunque motivo, un componente elettivo sia sostituito durante il mandato, chi gli subentra resta in carica automaticamente fino alla scadenza naturale dello stesso.

La sostituzione avviene con il primo dei non eletti solo entro il primo anno. Successivamente si procederà a una nuova elezione nella prima Assemblea utile.

7.4 Il componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

7.5 Chiunque partecipa alle elezioni o sia eletto o comunque nominato componente di uno degli Organi associativi deve possedere tutti i seguenti requisiti:

a) essere in possesso della tessera rilasciata dalla Federazione Italiana della Caccia ai fini venatori e di tiro;

b) non aver riportato condanne definitive per reati che comportino il divieto, anche temporaneo, di contrarre con la Pubblica Amministrazione o di ricoprire cariche pubbliche, se non intervenuto provvedimento di estinzione del reato;

c) non essere stati sottoposti a sanzioni disciplinari da parte dell'associazione nazionale "Federazione Italiana della Caccia" o di associazioni ad essa affiliate, che abbiano comportato sospensioni dalla qualifica di socio complessivamente superiore ad un anno; al termine della sanzione superiore ad un anno si ottiene la tessera associativa previo parere positivo del Consiglio provinciale, a cui il richiedente dovrà rivolgersi tramite la sezione a cui apparteneva, espresso con voto segreto. In caso di riammissione il socio non potrà ricoprire cariche fino al termine del quinquennio in cui è avvenuta la riammissione stessa.

d) non essere titolare di rapporti di lavoro subordinato continuativo regolato da contratto di lavoro ovvero di rapporti professionali o commerciali continuativi con l'Associazione.

ART. 8 - ASSEMBLEA - GENERALITA' E COMPOSIZIONE

8.1 *L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano ed è costituita da tutti i Presidenti delle Sezioni Comunali esistenti alla data di convocazione dell'Assemblea.*

8.2 L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli Associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

8.3 Il diritto di voto spetta a tutti gli Associati rappresentati in Assemblea dai Presidenti delle sezioni comunali e per qualunque argomento sottoposto all'esame e/o all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 9 - ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

9.1 La convocazione dell'Assemblea è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata a tutte le Sezioni Comunali ed Intercomunali, mediante avviso di convocazione firmato dal Presidente, da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea anche a mezzo di posta ordinaria, telefax, posta elettronica, posta elettronica certificata o altri mezzi idonei.

Eventuali sostituzioni delle persone dei delegati devono essere comunicate alla Segreteria dell'Associazione prima dell'apertura dell'Assemblea.

9.2 L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo in cui si svolgerà l'Assemblea, nonché l'elenco delle materie da trattare, e può contenere anche l'indicazione della data, ora e luogo di una eventuale seconda convocazione da fissarsi almeno un'ora dopo di quella fissata per la prima convocazione.

9.3 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del Bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria relativo all'anno successivo.

9.4 L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo ne riconosca la necessità o quando è fatta richiesta motivata da tante Sezioni Comunali che rappresentino almeno il trenta per cento degli associati.

9.5 Il Presidente ha facoltà di invitare a partecipare alla riunione dell'Assemblea persone terze dotate di particolari competenze sui temi esposti all'ordine del giorno o su altri argomenti di interesse per l'Associazione.

ART. 10 - ASSEMBLEA: QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO

10.1 L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza agli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

10.2 Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera, con il voto favorevole della maggioranza agli aventi diritto al voto, salvo che la legge o il presente statuto dispongano diversamente.

10.3 Sia in prima che in seconda convocazione, per l'approvazione delle delibere relative alle eventuali modificazioni dello Statuto è necessaria la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10.4 Non sono ammesse deleghe ad altri aventi diritto al voto e non è ammesso il voto per corrispondenza.

10.5 Il diritto di voto spetta a tutti i partecipanti in ragione di un voto per ogni tesserato appartenente alla propria sezione comunale o intercomunale.

ART. 11 - ASSEMBLEA: PRESIDENTE, SEGRETARIO E VERBALE

11.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

11.2 Il Segretario dell'Assemblea è designato dal Presidente.

11.3 Di ogni Assemblea deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

11.4 Il verbale dell'Assemblea rimane depositato presso la sede legale dell'Associazione affinché tutti i delegati ne possano prendere visione.

ART. 12 - ASSEMBLEA: COMPITI

12.1 L'Assemblea dei soci delibera in merito:

- a) all'approvazione, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, del Bilancio consuntivo relativo all'anno precedente a quello in corso;
- b) alla elezione, con voto segreto, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- c) all'approvazione dello Statuto e delle sue modificazioni;
- d) allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio;
- e) alla revoca, per giustificato motivo, dei membri del Consiglio Direttivo, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri;
- f) a tutti gli argomenti ad essa demandati per legge;
- g) agli argomenti relativi alla gestione ed alle attività sociali eventualmente sottoposti al suo esame dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da tanti delegati che rappresentino la maggioranza degli aventi diritto al voto.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 Il Consiglio Direttivo è composto da almeno nove membri, eletti dall'Assemblea. Qualora nel corso del quinquennio sia necessario sostituire un consigliere verrà chiamato dal Consiglio direttivo il primo dei non eletti purchè abbia ricevuto almeno il 70% delle preferenze calcolate sul numero complessivo di quelle avute dall'ultimo degli eletti. In caso contrario la elezione del nuovo consigliere avverrà nella assemblea annuale più prossima ed a scrutinio segreto.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPITI E POTERI

14.1 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di gestione dell'Associazione non espressamente attribuiti all'Assemblea dei Soci. Propone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio Consuntivo e il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria e delibera sulle materie indicate dal Presidente.

14.2 In particolare, il Consiglio Direttivo elegge con voto segreto il Presidente dell'associazione, che svolge anche le funzioni di presidente del consiglio direttivo, uno o due Vice Presidenti e decide il programma delle

attività che l'Associazione svolgerà, da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'Assemblea dei Presidenti delle Sezioni Comunali e Intercomunali.

14.3 Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente tra di loro, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega (Commissioni). Sempre e comunque però il Consiglio direttivo resta sovrano ed ai suoi membri riuniti congiuntamente spettano le decisioni su quanto proposto dalle Commissioni. .

14.4 I Consiglieri delegati riferiscono periodicamente al Consiglio Direttivo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Associazione nell'ambito delle sue finalità istituzionali.

14.5 Non possono essere delegati la formazione del bilancio consuntivo e preventivo e la convocazione delle assemblee.

14.6 Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di apposite Commissioni per lo studio e l'approfondimento di temi di particolare interesse per la vita dell'Associazione.

14.7 Il Consiglio Direttivo, all'atto della convocazione dell'Assemblea elettiva, nomina la commissione elettorale i cui componenti non hanno diritto di voto e propone in ragione delle rappresentanze dei tesserati, il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere.

14.8 Il Consiglio Direttivo delega la Giunta per determinate materie e per le questioni da affrontare con estrema urgenza.

14.9 Il Consiglio Direttivo approva i seguenti regolamenti:

a) regolamento per elezione ed il funzionamento della Commissione elettorale e dei rispettivi doveri e poteri;

b) regolamento per il funzionamento del Collegio dei probiviri;

c) regolamento per la presentazione candidature e modalità di elezione del Consiglio Direttivo.

I precedenti regolamenti dovranno essere ratificati dalla prima Assemblea utile.

ART. 15 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta sia opportuno.

15.2 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso, correlato da un dettagliato Ordine del Giorno, da inviare a tutti i componenti almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione anche a mezzo di posta ordinaria, telefax, posta elettronica, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a raggiungere ed informare i singoli consiglieri.

15.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere presente più anziano di età.

15.4 Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

15.5 In assenza di avviso di convocazione, il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito se sono presenti tutti i consiglieri e tutti si dichiarano sufficientemente informati in merito agli argomenti in discussione.

15.6 Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

15.7 Il Presidente ha facoltà di invitare a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo persone terze dotate di particolari competenze sui temi esposti all'ordine del giorno o su altri argomenti di interesse per l'Associazione.

ART.16 – GIUNTA

16.1 La Giunta esecutiva provinciale è composta dal Presidente, da uno o più Vice Presidenti, dal Segretario e da almeno due membri eletti dal Consiglio direttivo nel suo ambito.

La Giunta assicura l'espletamento delle competenze delegate dal Consiglio.

ART.17 – CONSIGLIO DIRETTIVO - GIUNTA: COMPITI E POTERI

17.1 Il Consiglio direttivo nomina i rappresentanti della Federazione negli (o nello) ATC, nella Consulta od in altri organismi di cui sia richiesto. Agli incaricati è fatto obbligo di informare periodicamente e almeno ogni due mesi il Consiglio direttivo sulla gestione ATC con particolare riferimento alle deliberazioni ed ai

progetti o alle diverse realtà locali., far pervenire almeno ogni tre mesi ai Consiglieri una relazione scritta sull'andamento dell'Atc di appartenenza e chiedere al Consiglio indicazioni sulla corretta applicazione delle direttive FIDC. In mancanza di tale collegamento, di relazioni scritte o intervento nel Direttivo il rappresentante si intende dimissionario e sarà quindi sostituito. L'incarico ha la durata di un quinquennio e può essere rinnovato solo con voto unanime del Direttivo.

17.2 La Giunta provinciale svolge le funzioni delegate dal Consiglio direttivo per determinate materie e, in caso di estrema urgenza, può deliberare, salvo ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.

ART.18 - PRESIDENTE

18.1 Il Presidente deve essere tesserato della Federazione Italiana della Caccia, deve essere residente e tesserato in Provincia di Milano o Monza e Brianza e non ricoprire contemporaneamente la carica di Presidente di una Sezione Comunale o Intercomunale.

18.2 Il Presidente dura in carica cinque anni e non può ricoprire la medesima carica per più di due mandati consecutivi.

18.3 Il Presidente:

- a) è il legale rappresentante dell'Associazione;
- b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- c) dà attuazione ai deliberati degli Organi Collegiali;
- d) può adottare decisioni urgenti, da sottoporre per la ratifica all'approvazione del Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione utile;
- e) esercita tutte le funzioni demandategli dalla legge e dal presente Statuto.

18.4 In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice Presidente.

ART.19 - VICE PRESIDENTE

19.1 Il Vice Presidente (o vice presidenti) sostituisce il Presidente in tutti i suoi uffici, qualora egli sia assente o l'abbia delegato.

19.2 Il Vice Presidente (o Vice Presidenti) durano in carica cinque anni e non possono ricoprire la medesima carica per più di due mandati consecutivi.

19.3 L'esercizio del potere di firma costituisce prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART.20 - SEGRETARIO

20.1 Il Segretario è nominato dal Presidente preferibilmente tra i componenti del Consiglio Direttivo e resta in carica fino a revoca o dimissioni.

20.2 I compiti del Segretario sono determinati dal Presidente.

20.3 Il Segretario che non fa parte del Consiglio Direttivo non ha diritto di voto.

ART.21 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

21.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di due membri effettivi e uno supplente eletti dall'Assemblea tra i soci, la quale provvede ad eleggere il Presidente del Collegio.

21.2 Almeno uno dei due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti deve preferibilmente essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti tenuto dal Ministero della Giustizia.

21.3 Il Collegio dei Revisori è convocato dal Presidente del Collegio almeno una volta all'anno, è validamente costituito e delibera con la presenza ed il voto favorevole di entrambi i componenti effettivi.

21.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione. Redige una relazione annuale al Bilancio consuntivo esprimendo un parere in merito all'approvazione di tali documenti.

21.5 Non possono essere eletti quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e, se eletti, decadono dall'ufficio, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2399 del Codice Civile in quanto compatibile.

21.6 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti, subentra il Revisore supplente.

21.7 Il membro subentrato a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Collegio.

21.8 In caso di sostituzione del Presidente del Collegio, la presidenza è assunta dal membro più anziano di età.

21.9 Se con i componenti supplenti non si completa il Collegio dei Revisori dei Conti nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio.

ART. 22 – COLLEGIO PROBIVIRI

22.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea fra i tesserati alla Federazione Italiana della Caccia: è preferibile che almeno uno dei componenti del Collegio dei Probiviri eserciti o abbia esercitato attività forense o giudiziaria. Il Collegio elegge nel proprio ambito, con voto segreto, il Presidente.

22.2 Il Collegio dei Probiviri ha sede in Milano presso la sede legale e le sue sedute sono valide se vi partecipano almeno due membri.

22.3 Il Collegio dei Probiviri decide:

- a) sulle controversie insorte tra gli Organi dell'Associazione;
- b) sulle controversie insorte tra gli Organi dell'Associazione e le Sezioni Comunali o Intercomunali;
- c) sulle controversie insorte tra due o più Sezioni Comunali o Intercomunali;
- d) inappellabilmente, sui ricorsi avverso le decisioni dei Collegi dei Probiviri comunali;
- f) sui provvedimenti disciplinari da adottarsi in capo ai componenti dei Soci e del consiglio provinciale per condotte tenute nello svolgimento delle relative mansioni e funzioni.

22.4 Ciascun procedimento instaurato innanzi il Collegio dei Probiviri deve essere regolato come segue:

- a) la "parte attrice" che chiede l'intervento del Collegio dei Probiviri deve inviare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento il proprio ricorso alla controparte chiamata in causa e al Presidente del Collegio dei Probiviri medesimo: in tale atto devono essere anche indicate tutte le prove, sia documentali che testimoniali, di cui la parte intende avvalersi nel corso del giudizio;
- b) il Collegio dei Probiviri fissa la data della prima riunione che deve avere luogo entro venti giorni dal ricevimento del ricorso: tale decisione è comunicata a tutte le parti in causa;
- c) la "parte convenuta" deve presentare le proprie controdeduzioni almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione del Collegio dei Probiviri: in tale atto devono essere anche indicate tutte le prove, sia documentali che testimoniali, di cui la parte intende avvalersi nel corso del giudizio;
- d) in occasione della prima riunione, il Collegio dei Probiviri deve ascoltare tutte le parti intervenute ed esaminare tutte le prove, anche testimoniali, proposte dalle parti;
- e) il Collegio dei Probiviri pubblica le proprie decisioni entro sessanta giorni dal ricevimento delle pratiche.

22.5 Il Collegio, ove ritenga fondato l'addebito, può applicare le seguenti sanzioni:

- a) censura;
- b) deplorazione;
- c) sospensione da ogni incarico associativo per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, quando la mancanza addebitata al tesserato sia di rilevante gravità o vi sia recidiva nelle sanzioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

22.6 Nel caso in cui il tesserato ponga in essere comportamenti incompatibili con la vita associativa o qualora sia ripetutamente incorso nella sanzione della sospensione, il Collegio dei Probiviri trasmette gli atti al Collegio dei Probiviri della Regione per l'adozione dell'eventuale provvedimento di espulsione dall'Associazione.

22.7 Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono immediatamente esecutive. Il Segretario dell'Associazione ne cura l'esecuzione. In caso di impedimento o incompatibilità del Segretario in Consiglio Provinciale provvedono il Presidente o il Vice Presidente.

ART.23 - RISORSE FINANZIARIE

23.1 Le risorse finanziarie dell'Associazione possono provenire, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dai contributi versati dagli Associati;
- dalle quote versate dalla Federazione Italiana della Caccia nazionale, regionale, comunale ed intercomunale;
- dai contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Pubblici e di Privati;
- dalle rendite patrimoniali;
- da ogni altra eventuale entrata per elargizioni, donazioni, contributi, ecc...;
- dallo svolgimento, diretto o indiretto, purché in diretta attuazione degli scopi istituzionali, di eventuali attività commerciali non prevalenti;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto della normativa vigente.

ART.24 - ESERCIZIO ASSOCIATIVO E BILANCIO

24.1 L'esercizio associativo coincide con l'anno solare e, quindi, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Il Bilancio consuntivo (o rendiconto economico e finanziario) deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

24.3 La redazione e l'approvazione annuale del Bilancio consuntivo dell'Associazione è obbligatoria ed a tale obbligo si deve adempiere nel rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.

24.4 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

24.5 Il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria deve essere costruito sulla base di ragionevoli ipotesi e prudenti stime relativamente alla gestione prevista per l'anno di riferimento e deve rappresentare in modo attendibile l'entità dei ricavi e delle spese previste durante il medesimo periodo.

24.6 Il Bilancio consuntivo o rendiconto economico finanziario deve essere comunicato alla Federazione Regionale, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su apposito prospetto predisposto dalla Federazione Regionale medesima.

ART.25 - SCIoglimento, LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELL' ASSOCIAZIONE

25.1 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati.

25.2 L'Assemblea che, a norma del comma precedente, delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina anche uno o più liquidatori.

25.3 In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altre Associazioni che perseguano esclusivamente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, con la preferenza alla Federazione Italiana della Caccia.

ART.26 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

26.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, con particolare riferimento alle norme civili e fiscali in materia di associazioni senza scopo di lucro.